

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** ECONOMIA ITTICA E GEST. SOST. DELLE RISORSE

## DETERMINAZIONE

N. G03490 del 21/03/2014

Proposta n. 4563 del 19/03/2014

**Oggetto:**

Reg. (CE) 1198/2006 e Reg. CE 498/2007 - Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013 - Asse II - Misure 2.1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" e 2.3 "investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione". Disposizioni attuative ed approvazione degli Avvisi Pubblici con relativi allegati.

**Proponente:**

Estensore	RESTA SILVANA	_____
Responsabile del procedimento	RESTA SILVANA	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Oggetto:** Reg. (CE) 1198/2006 e Reg. (CE) 498/2007 – Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013 – Asse II – Misure 2.1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” e 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione”. Disposizioni attuative ed approvazione degli Avvisi Pubblici con relativi allegati.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO  
RURALE, CACCIA E PESCA**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell’Area Economia Ittica e Gestione Sostenibile delle Risorse;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.L. n. 83/2012, ed in particolare il comma 2 dell’art. 18, convertito in L 134/2012;

**VISTO** il D.Lgs n. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, articolo 26, comma 2;

**VISTA** la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13 ”Legge di stabilità regionale 2014”;

**VISTA** la Legge Regionale Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016”

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 18/07/2013, avente per oggetto “Bilancio pluriennale della Regione Lazio 2013- 2015 – Variazione di bilancio riguardante i capitoli di spesa A14129, A14138, A14130, A14131, A14140 e A14141, appartenenti a macroaggregati diversi del medesimo programma 03 della missione 16” e che i capitoli della medesima D.G.R. afferiscono al Fondo Europeo della Pesca 2007/2013;

**VISTO** il Reg. CE n. 1198 del 27 luglio 2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito denominato FEP, ed in particolare, nell’ambito dell’Asse prioritario 3, l’art. 39;

**VISTO** il Reg. CE n. 498 del 26 marzo 2007 e ss.mm.ii., della Commissione che definisce modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006;

**VISTA** la D.G.R. n. 862/2008 di approvazione del Piano di attuazione regionale e della modulazione delle risorse finanziarie per il periodo 2007-2013, che recepisce a livello regionale le strategie e priorità d’azione stabilite nel Programma Operativo nazionale per il raggiungimento degli obiettivi del programma, in particolare le misure 2.1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” e 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione”;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. A4114, del 7 maggio 2012, di variazione della modulazione delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Lazio per l’esecuzione del Piano di attuazione regionale del FEP periodo 2007-2013;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n G00859, del 30.01.2014 “Disposizioni operative regionali e percorso procedurale organizzativo per l’esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013”;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. G01097, del 25.10.2013, “Reg. (CE) 1198/2006 e Reg. (CE) 498/2007 - FEP 2007/2013 – Approvazione dei modelli di : atto di concessione soggetti privati, atto di concessione soggetti pubblici e modello di domanda di pagamento”;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. A06787 del 7.1./2010 “Reg. (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP) e Reg.(CE) n. 498/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006. Manuale delle procedure e dei controlli del Referente regionale dell’Autorità di Gestione. Programma Operativo FEP 2007-2013;

**VISTO** il Programma Operativo (PO) nazionale dell’intervento comunitario del FEP in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 come, da ultimo, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2013) 119 del 17/01/2013 ed in fase di ulteriore revisione;

**VISTO** l’Accordo Multiregionale per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP 2007-2013, nell’ambito del Programma Operativo, tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca marittima e dell’Acquacoltura e le Regioni, con l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, modificato da ultimo in data 20/02/2014, in particolare, l’art. 1, comma 2, che identifica le funzioni delegate dall’Autorità di Gestione agli Organismi Intermedi (O.I.) e l’articolo 3, punto IV, che stabilisce, tra l’altro, le misure FEP gestite dalle Regioni in qualità di O.I.;

**RITENUTO** che le risorse disponibili della totale dotazione finanziaria destinata all’attuazione delle ASSE II del PO – FEP 2007/2013 ammontano ad un importo complessivo di euro II 981.959.01;

**VISTO** il D.M. n. 593 del 24 ottobre 2008, del MIPAAF di adozione degli schemi di bandi per l’attuazione delle misure 2.1 " Sottomisura 1, Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (artt. 28 e 29 Reg. CE n. 1198/2006)” e 2.3 " Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (artt. 34 e 35 del Reg. CE n. 1198/2006)”;

**VISTO** il D.M. n. 63, del 30.11.2009, di approvazione dei criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti come integrato con le modifiche adottate con DM n. 21, del 26.3.2010;

**RITENUTO** di dover utilizzare le risorse disponibili sui capitoli di spesa A14138, A14130 e A14140 per un ammontare pari ad euro 981.959.01 per le misure 2.1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” e 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione”;

**VISTO** che i capitoli di spesa sopraindicati offrono sufficiente disponibilità di risorse;

**RITENUTO** di approvare l’avviso pubblico delle misure 2.1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” e 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione” e la relativa modulistica allegati alla presente determinazione dirigenziale di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che, qualora gli importi delle domande ritenute ammissibili siano superiori alle risorse finanziarie assegnate, è necessario procedere, alla predisposizione di preliminari graduatorie

uniche regionali di ammissibilità, a seguito delle quali autorizzare il finanziamento dei progetti secondo l'ordine derivante dall'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi assegnati in funzione dei criteri di selezione;

**CONSIDERATO** che è necessario garantire la piena e razionale utilizzazione delle risorse cofinanziate destinate all'Asse II del FEP 2007/2013;

**RITENUTO**, pertanto, di stabilire che eventuali le economie di spesa risultanti dagli avvisi pubblici in precedenza attivati e le risorse eventualmente ancora disponibili per l'Asse II siano destinate a finanziare le domande istruite positivamente ma non finanziabili con le risorse rese disponibili con gli avvisi pubblici approvati con la presente determinazione dirigenziale;

**RITENUTO** di poter utilizzare, per i presenti avvisi pubblici, la Pista di Controllo per le misure 2.1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" e 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione" n. A01949 del 13.03.2012;

### **DETERMINA**

ai sensi della normativa e delle disposizioni e per i motivi richiamati in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di approvare gli avvisi pubblici delle misure 2.1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" e 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione" e la relativa modulistica allegati alla presente determinazione dirigenziale di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di utilizzare, per i presenti avvisi pubblici, la Pista di Controllo per le misure 2.1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" e 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione" approvate con Determinazione dirigenziale n. A01949 del 13.03.2012.

Non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 134 "Misure urgenti per la crescita del Paese".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione .

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web: [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it).

Il Direttore Regionale  
Roberto Ottaviani



**REGIONE LAZIO**

**FEP 2007/2013**

**Reg. (CE) n. 1198/2006**

***Avviso pubblico di attuazione della Misura 2.1 – Sottomisura 1  
“Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”***

**MISURA 2.1 - Sottomisura 1**  
**Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura**  
**(artt. 28 e 29 Reg. CE 1198/2006 e articolo 10 del Reg. CE 498/2007)**

**Articolo 1**  
**Ambito di intervento**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del Reg. CE 1198/2006 la misura si propone di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente.

Gli investimenti devono avere uno o più dei seguenti obiettivi:

- diversificazione finalizzata alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato;
- applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura;
- sostegno alle tradizionali attività dell'acquacoltura al fine di preservare e sviluppare il tessuto socioeconomico e l'ambiente;
- sostegno per l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura.

L'articolo 10 del Reg. CE n. 498/2007 reca le seguenti definizioni:

- “nuove specie”: specie per le quali la produzione mediante acquacoltura nello Stato membro è scarsa o inesistente e per le quali esistono buone prospettive di mercato;
- “specie con buone prospettive di mercato”: specie per le quali, secondo la tendenza prevista a medio termine, la domanda sarà probabilmente superiore all'offerta;
- “normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura”: attività di acquacoltura svolte in conformità della normativa vincolante in materia sanitaria, veterinaria o ambientale;
- “tradizionali attività dell'acquacoltura”: pratiche consolidate nel tempo, correlate al patrimonio socioculturale di una determinata zona.

Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) del Reg. CE n. 1198/2006, per “acquacoltura” si intende: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione; questi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.

**Articolo 2**  
**Area territoriale di attuazione**

Intero territorio regionale.

### **Articolo 3** **Soggetti beneficiari**

Possono accedere ai benefici previsti dal presente avviso pubblico le micro, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea. Sono escluse le imprese per le quali non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della medesima Raccomandazione che occupano più di 750 persone e il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro.

Non possono aderire al presente avviso pubblico coloro che:

- risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi;
- risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma FEP sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi;
- che non abbiano ancora presentato, all'Amministrazione regionale, la domanda di saldo finale corredata della rendicontazione finale completa di spese quietanzate relativamente a domanda di contributo presentate a valere su un precedente avviso pubblico del FEP attinente alla stessa misura;
- abbiano percepito già un contributo pubblico di qualsiasi origine per la medesima iniziativa.

### **Articolo 4** **Termini e modalità di presentazione delle domande**

La domanda di contributo<sup>1</sup> redatta in conformità all'allegato A del presente avviso pubblico e sottoscritta ai sensi del D.P.R n. 445/2000 (con allegata copia di un documento di identità in corso di validità), completa della documentazione specificata al successivo articolo 9, in originale e in copia, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere presentata, in duplice copia, alla Regione Lazio presso le Aree Decentrata Agricoltura, nel cui territorio ricade l'investimento oggetto della richiesta di contributo, di cui, di seguito, si riportano i recapiti:

- Area Decentrata Agricoltura di Frosinone    Via Adige 41 - 03100 Frosinone;
- Area Decentrata Agricoltura di Latina        Via Villafranca 2/D - 04100 Latina;
- Area Decentrata Agricoltura di Rieti        Via A. Raccuini 21/A - 02100 Rieti;
- Area Decentrata Agricoltura di Roma        Via Luigi Pianciani 16/A - 00185 Roma;
- Area Decentrata Agricoltura di Viterbo      Viale Maresciallo Romiti 80 - 01100 Viterbo.

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di **giorni 60** a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso pubblico sul B.U.R. Lazio, direttamente presso l'ADA competente, entro le ore 16, o per plico tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso farà fede la data di spedizione del timbro postale. Qualora coincida con un giorno festivo o non lavorativo, il termine stabilito per la presentazione della domanda si intende protratto al primo giorno feriale utile.

La documentazione a corredo della domanda, prodotta in originale ed in copia, deve essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza.

---

<sup>1</sup> Il presente avviso pubblico ed i relativi allegati, compreso l'allegato A "Domanda di aiuto", saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nella sezione Pesca e Acquacoltura.

Per il medesimo beneficiario non è consentito presentare più di una domanda di contributo a valere sul presente avviso pubblico.

La domanda di finanziamento pubblico è ricevibile se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- deve essere presentata o spedita entro i termini stabiliti con il presente articolo;
- deve essere presentata in due copie, di cui una in originale;
- deve essere regolarmente sottoscritta da chi ne ha titolarità, con allegata copia del documento di identità in corso di validità del firmatario;
- deve essere inviata all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;
- sulla busta di trasmissione della domanda deve essere apposta la seguente dicitura: Regione Lazio - F.E.P – Misura 2.1.1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” e la denominazione completa del mittente.

Sarà cura dell'Area Decentrata Agricoltura competente predisporre ed inviare al richiedente la comunicazione di irricevibilità.

## **Articolo 5**

### **Interventi ammissibili**

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- costruzione, ampliamento e/o ammodernamento di impianti di acquacoltura in acque dolci, salmastre o marine, collocati sulla terraferma o a mare;
- acquisto e/o ammodernamento di imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura con esclusione dei pescherecci così come definiti all'art. 3, lettera c), del Reg. CE 2371/2002<sup>2</sup>.

Secondo quanto previsto nel Programma Operativo FEP 2007-2013, sono esclusi dal finanziamento gli impianti per l'allevamento dell'anguilla, specie per la quale è previsto un piano di recupero adottato dal Consiglio europeo con Reg. CE n. 1100/2007.

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE n. 498/2007, fatto salvo l'art. 35, par. 6, Reg. CE 1198/2006, gli aiuti previsti all'articolo 29 del medesimo regolamento possono inoltre riguardare gli investimenti relativi ai punti vendita per lo smercio diretto svolto in azienda del prodotto allevato in loco dall'allevatore al consumatore finale, quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura.

## **Articolo 6**

### **Requisiti per l'ammissibilità**

Ai sensi della presente misura possono beneficiare dei contributi le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, scioglimento, liquidazione ecc.) negli ultimi cinque anni e di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 575 del 31/05/1965 e ss.mm.ii;

---

<sup>2</sup> Il Reg. CE n. 2731/2002 articolo 3, lettera C) definisce quale “peschereccio”: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive .

- i soggetti in grado di garantire, per il personale dipendente, l'applicazione del CCNL di riferimento e l'adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- cantierabilità: il requisito della cantierabilità deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda o, in alternativa, può essere raggiunto entro e non oltre il termine di **60 giorni** continuativi calcolati dalla data di presentazione della domanda di finanziamento all'Area Decentrata Agricoltura competente. In tale ultimo caso, la domanda di finanziamento pubblico deve essere corredata dalla richiesta di ogni parere, nullaosta, autorizzazione e concessione necessari al conseguimento della cantierabilità. L'Area competente per territorio provvederà tempestivamente all'avvio della procedura di non ammissibilità della domanda di aiuto in mancanza del requisito di cantierabilità al momento della presentazione della domanda di aiuto o del mancato raggiungimento della cantierabilità nei termini sopra indicati.

## **Articolo 7**

### **Spese ammissibili**

Ai fini del presente avviso pubblico sono considerate ammissibili le spese sostenute e fatturate in data successiva all' 11 agosto 2012.

Le spese per essere considerate ammissibili devono essere pertinenti al raggiungimento degli obiettivi della misura e riguardano le tipologie di spesa di seguito indicate:

- costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura e maricoltura, per la riproduzione e la crescita dei pesci, crostacei e molluschi o altri organismi marini di interesse commerciale;
- acquisto di macchinari ed attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura (boe, corpi morti, cordame, gabbie);
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici ed elettrici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- acquisto di banconi frigo e bilance elettroniche per la vendita al dettaglio unicamente se relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura;
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili;
- acquisto e/o ammodernamento di imbarcazioni iscritte al Registro imprese di pesca alla quinta categoria (art. 3 D.Lgs. 153/2004) asservite agli impianti di acquacoltura, con l'esclusione dei pescherecci così come definiti all'art. 3, lettera c, Reg. CE 2371/2002;
- spese generali, nel limite massimo del 10% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fideiussorie; le spese progettuali; le spese tecniche; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 del Reg. (CE) 498/2007.

L'ammissibilità delle spese impiantistiche inerenti gli impianti Fotovoltaici rimane assoggettata al rispetto dei seguenti limiti di cumulabilità con i benefici eventualmente richiesti in materia di Conto Energia:

- fino alla data del 1° gennaio 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) del DM 5.7.2012, *“gli incentivi in conto energia possono cumularsi esclusivamente con i benefici e i contributi pubblici indicati nei seguenti punti:*
  - a) *Contributi in conto capitale fino al 30% del costo dell'investimento per impianti di produzione di energia elettrica con potenza nominale non superiore a 20 kw installati su edifici; .....omissis.....”*
- dal 1° gennaio 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 28/2011, gli incentivi in conto energia possono cumularsi esclusivamente con i benefici e i contributi pubblici non eccedenti:
  - *il 40 per cento del costo dell'investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW;*
  - *il 30 per cento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW;*
  - *il 20 per cento, nel caso di impianti di potenza fino a 10 MW.*

### **Articolo 8** **Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 11 agosto 2012 e le spese per:

- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria ;
- contributi in natura;
- acquisto di beni immobili;
- beni mobili usati, ovvero gravati da vincoli o ipoteche;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- spese relative ad opere in subappalto;
- interessi passivi;
- pagamenti in contanti;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- IVA: ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del Reg. CE n. 1198/2006, non è ammissibile alla partecipazione del FEP, tra l'altro, l'imposta sul valore aggiunto, tranne l'imposta sul valore aggiunto non recuperabile, se realmente e definitivamente sostenuta da un beneficiario diverso da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, e ss.mm.ii., in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non è consentita la sostituzione di un bene che abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico.

## **Articolo 9**

### **Documentazione richiesta**

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie devono presentare, unitamente alla domanda, la seguente documentazione, in corso di validità e in duplice copia (una in originale e una in copia) ed un elenco della stessa:

**a)** elaborati tecnici sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo/ordine professionale con attinenza al settore, costituiti da:

**1.a** relazione tecnica dettagliata descrittiva dell'intervento, con i dati del richiedente, la localizzazione del progetto, le modalità di realizzazione, la tipologia degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, le finalità dell'intervento proposto, l'eventuale incremento occupazionale previsto. La relazione deve contenere il piano finanziario dell'investimento;

**2.a** crono-programma delle attività;

**3.a** quadro economico dettagliato dell'intervento con i relativi preventivi di spesa di tre diverse ditte specializzate per la fornitura di attrezzature e materiali e un prospetto, riepilogativo e comparativo, dei predetti preventivi di offerta con l'individuazione del preventivo prescelto e la motivazione di scelta da parte di un tecnico abilitato. Tali preventivi dovranno essere su carta intestata in originale, indirizzati al beneficiario e dovranno riportare, tra l'altro, il periodo di validità dell'offerta. La scelta dovrà vertere sul preventivo più vantaggioso dal punto di vista tecnico-economico. Nel caso di acquisizioni di *beni altamente specializzati* e nel caso di *investimenti a completamento di forniture preesistenti*, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. I preventivi, prodotti esclusivamente in originale, dovranno riportare la descrizione analitica dei beni proposti e l'indicazione delle condizioni commerciali (prezzo, modalità e tempi di consegna, oneri compresi ed esclusi, pagamenti, validità dell'offerta ecc). Nel caso di unico fornitore è possibile produrre un solo preventivo, dando ragione dell'unicità del fornitore. Per i progetti cantierati e comunque iniziati precedentemente alla presentazione della domanda di contributo e successivamente alla data del 11 agosto 2012, deve essere presentata l'attestazione dei motivi tecnici della scelta sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo/ordine professionale con attinenza al settore. Le fatture quietanzate, emesse per i lavori eseguiti nel periodo suindicato, potranno essere allegate alla domanda di contributo, qualora il richiedente intenda avvalersi del riconoscimento di spese sostenute nel periodo indicato.

**4.a** computo metrico estimativo delle costruzioni e della posa in opera delle strutture. Il prezziario regionale vigente, da utilizzare per la verifica della congruità delle spese, è costituito dal Tariffario delle "opere edili, stradali impiantistiche e idrauliche" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 412 del 06 agosto 2012, o, nel caso di singole voci non previste nel tariffario regionale, dai tariffari di altri Enti pubblici indicando la fonte o, ove anche questi risultino carenti della voce di costo da sostenere, è necessario redigere apposita analisi prezzi.

**5.a** planimetrie e piani prospetto, sottoscritti da un tecnico abilitato competente in relazione agli interventi.

**6.a** quadro economico riepilogativo dei costi previsti secondo l'allegato C del presente avviso pubblico;

**7.a** bilanci del triennio precedente, qualora ne sia prevista la redazione secondo le norme civilistiche vigenti.

**b)** i dati per l'elaborazione della graduatoria secondo l'allegato B " Criteri di selezione" del presente avviso pubblico;

**c)** documentazione amministrativa:

**1.c** autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 e con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. secondo l'allegato del presente avviso pubblico denominato: "Autocertificazioni" che attesti:

- l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato negli ultimi cinque anni;
- la regolarità contributiva per l'impresa;
- il rispetto delle norme di cui al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;
- qualora il richiedente non sia proprietario dell'immobile o degli impianti: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli e di impegno al rispetto dei vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso degli impianti.

**2.c** tutti gli atti autorizzativi e/o concessori indispensabili alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'attività per la quale si avanza richiesta di finanziamento, quali, all'occorrenza, la concessione demaniale per gli impianti a mare, il permesso a costruire, la concessione per l'attingimento o derivazione delle acque, l'autorizzazione scarico reflui allevamento, il nulla osta della ASL sulla sanità delle acque d'allevamento, e quant'altro prescritto a termini di legge;

**3.c** idonea documentazione che comprovi la disponibilità dell'immobile e, se pertinente, anche la concessione demaniale;

**4.c** dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di decisione del finanziamento come specificata al successivo articolo 15;

**5.c** nel caso in cui il richiedente sia costituito in forma societaria o cooperativa è richiesta la seguente ulteriore documentazione amministrativa:

- 1) atto costitutivo;
- 2) statuto;
- 3) deliberazione, dell'organo competente a termine di statuto con la quale:
  - si approva il progetto;
  - si incarica il legale rappresentante di avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
  - si definiscono gli impegni per la copertura finanziaria della quota di propria competenza con indicazione della fonte di finanziamento;

- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente bando;
- 4) autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. che attesti l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la C.C.I.A.A. (ove previsto);
- 5) bilanci del triennio precedente, qualora ne sia prevista la redazione secondo le norme civilistiche vigenti;
- 6) autorizzazioni ovvero richiesta per il rilascio delle autorizzazioni per l'avvio progettuale, ove necessarie per la realizzazione dell'iniziativa, come indicato all'articolo 6.

**d)** per gli impianti da ammodernare o ristrutturare: documentazione fotografica con veduta generale della zona interessata al progetto.

Il tecnico progettista, ove previsto, deve essere un professionista iscritto al relativo albo con competenze in ordine ai lavori da effettuare.

La documentazione presentata deve essere in corso di validità alla data di presentazione/spedizione della domanda; in sostituzione dei documenti previsti, possono essere presentate le richieste degli stessi, ove previsto e in applicazione delle norme vigenti.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90 e s.m.i., in ogni fase del procedimento, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, integrazioni o rettifiche alla documentazione presentata e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

In caso di mancato invio delle integrazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, la domanda è considerata inammissibile.

Le autocertificazioni e le dichiarazioni, sottoscritte dall'interessato, di stati, qualità personali e fatti, devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47, con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

L'Area competente provvede alla verifica su un campione della veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (o autodichiarazione) prodotte dai soggetti nella misura minima del 5%. ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi.

## **Articolo 10**

### **Quantificazione delle risorse e misura del contributo**

Le risorse finanziarie disponibili per la Misura 2.1 nel bilancio regionale per le annualità 2014 e 2015 sono pari a euro 350.000,00 e vengono assegnate sino a concorrenza delle medesime in base alla graduatoria regionale dei progetti ammissibili. Qualora necessario e se la disponibilità delle risorse lo renderà possibile, si potrà procedere alla liquidazione del beneficiario collocato utilmente a fine graduatoria, a seguito della predisposizione di preliminari graduatorie uniche regionali di ammissibilità, con le risorse che si renderanno disponibili da eventuali economie sullo stesso asse.

Il contributo pubblico massimo concedibile è pari al 40% dell'investimento finanziabile nel caso di microimprese, piccole e medie imprese<sup>3</sup> del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura, come definite dalla raccomandazione 2003/361/UE.

Nel caso di imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura, cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, di detta raccomandazione 2003/361/UE, che occupano meno di 750 concedibile è pari al 20% dell'investimento finanziabile.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche a qualsiasi titolo godute dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo progetto ad esclusione di quelle consentite per legge. In tale ultimo caso, la percentuale del contributo riconosciuta non potrà superare la somma dei singoli benefici.

Non sono ammissibili a contributo gli investimenti finalizzati a scopi diversi dalla produzione ittica destinata all'alimentazione umana (impianti di pesca sportiva, pesci ornamentali).

## **Articolo 11**

### **Valutazione istruttoria e modalità di formazione della graduatoria**

Ciascuna Area Decentrata Agricoltura, nell'ambito della procedura informatica di monitoraggio SIPA (Sistema Informativo della Pesca e dell'Acquacoltura), provvede all'assegnazione del codice alfanumerico univoco ad ogni singola domanda ricevibile. Il predetto codice è generato dalla procedura SIPA ed è costituito dai seguenti elementi: il numero progressivo della domanda ammessa; il codice di misura "AC"; l'anno di pubblicazione dell'avviso pubblico.

Il codice di progetto dovrà essere indicato nella corrispondenza relativa al fascicolo della domanda di contributo.

L'istruttoria tecnico-amministrativa dovrà completarsi entro **60 giorni dall'avvio del procedimento** (data di assegnazione al responsabile del procedimento) con l'attribuzione di un punteggio ad ogni istanza ammissibile, sulla base dei criteri di selezione approvati in sede di Comitato di Sorveglianza FEP (Allegato B).

Sulla base delle graduatorie provinciali, sarà predisposta una graduatoria regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie di cui l'articolo 10 del presente avviso pubblico sino a concorrenza delle medesime.

Le condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita di detti requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

---

<sup>3</sup> Per la definizione di micro, piccola e media impresa si veda la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Secondo l'articolo 2 dell'allegato alla medesima raccomandazione, si definisce:

- microimpresa, un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- piccola impresa, un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- media impresa, un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Le informazioni relative ai beneficiari e alle iniziative progettuali saranno inserite nella procedura informativa SIPA.

La graduatoria regionale è approvata con Determinazione Dirigenziale ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it).

Per ciascun soggetto ammesso, nella graduatoria saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario /regione sociale;
- Codice fiscale o Partita IVA;
- Ubicazione azienda (provincia);
- investimento ammissibile;
- investimento finanziabile;
- contributo finanziabile;
- la suddivisione del contributo finanziabile in: quota contributo comunitario; quota contributo statale; quota contributo regionale;
- punteggio assegnato alla domanda.

In caso di ex-aequo nella graduatoria delle domande ammissibili al finanziamento, costituisce elemento preferenziale per il presente bando il progetto presentato da imprese con titolarità femminile.

Le eventuali risorse ancora disponibili saranno destinate alla domanda immediatamente successiva nella graduatoria anche con finanziamento parziale della stessa.

In seguito alla pubblicazione della sopraccitata determinazione dirigenziale l'Area competente per territorio provvederà all'emissione degli atti di concessione per le domande ammesse al finanziamento. Prima dell'emissione dell'atto di concessione, l'Area Decentrata Agricoltura dovrà acquisire il certificato antimafia ed il DURC, ove previsti.

In fase di verifica finale, l'Amministrazione concedente controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo finale del finanziamento concesso, tale punteggio dovrà, comunque, permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informativa SIPA.

## **Articolo 12** **Tempi e modalità di esecuzione dei progetti**

Entro **30 giorni** dalla notifica dell'atto di concessione del contributo, il beneficiario deve aver iniziato i lavori concessi e deve comunicare all'Area Decentrata dell'Agricoltura, competente per territorio, la **data di inizio lavori**. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta dal beneficiario del contributo attestante l'inizio dei lavori. In caso di acquisto di materiali, deve essere prodotta la fotocopia del contratto di acquisto o la fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'avvenuto inizio delle operazioni.

I progetti dovranno essere terminati e rendicontati all'Amministrazione concedente entro i termini stabiliti nell'Atto di concessione e comunque non oltre il **30 giugno 2015**, comprensivo anche dei tempi di una eventuale proroga.

Qualora gli interventi previsti ed ammessi a contributo, comprensivi di eventuali varianti comunicate ed approvate, non venissero terminati entro il termine previsto del 30 giugno 2015, si procederà senza ulteriori comunicazioni all'avvio delle procedure di decadenza della domanda.

### **Articolo 13** **Varianti**

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste all'Area territorialmente competente. La richiesta di variante dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria deve essere conclusa entro un termine massimo di **60 giorni** a decorrere dalla presentazione della richiesta di variante.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e pertanto **possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni**. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

La determinazione dell'entità economica della variante presentata viene effettuata con riferimento alla somma delle voci di spesa, per ogni tipologia di spesa interessate a variante, originariamente previste e oggetto di variazione progettuale. La mancata realizzazione di una voce di spesa prevista in progetto non oggetto di richiesta di variante comporta una economia di spesa.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta all'Area Decentrata Agricoltura competente e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione concedente e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Le varianti di valore inferiore al 10% dell'investimento ammesso, al netto delle spese generali, devono essere comunque comunicate all'Area competente e, previa valutazione, possono essere autorizzate in sede di accertamento finale.

Non sono considerate varianti l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e /o della marca dell'attrezzatura nel caso in cui interessino una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

#### **Articolo 14 Proroghe**

Può essere concessa una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a quattro mesi.

La richiesta di proroga, debitamente giustificata e corredata del nuovo cronoprogramma degli interventi, deve essere presentata all'ADA competente per territorio entro il termine di conclusione dei lavori previsti dal cronoprogramma approvato, tenuto conto che i tempi di realizzazione e di rendicontazione devono essere comunque conclusi non oltre il 30 giugno 2015.

Saranno valutate, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, e debitamente documentati. Per l'individuazione degli eventi eccezionali e dei motivi di causa di forza maggiore si rinvia all'art. 23 del documento "Disposizioni operative regionali per l'esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013 e percorso procedurale organizzativo" approvato con Determinazione dirigenziale G00859, del 30.01.2014.

La richiesta di proroga non deve comportare variazioni degli obiettivi programmati, il progetto deve avere avuto inizio nei tempi previsti e deve trovarsi in uno stato di avanzamento fisico (realizzazione progettuale) e relativa corresponsione delle fatture, anche se non pagate, pari ad almeno il 30% del costo ammesso, al netto delle spese generali.

La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio entro 20 giorni dalla richiesta.

#### **Articolo 15 Vincoli di alienabilità e di destinazione**

Le macchine, le attrezzature, gli impianti e gli immobili oggetto del finanziamento FEP non possono essere venduti o ceduti, né distratti dalla destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento per 5 anni (periodo vincolativo) calcolati a decorrere dalla data di notifica dell'esito dell'accertamento.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito di proprietà o in possesso dello stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Area Decentrata dell'Agricoltura che ha emesso l'Atto di concessione del contributo che può o meno autorizzare lo spostamento dei beni richiesti.

Il mancato rispetto del periodo vincolativo, comporta, l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Nel caso di spostamento dei beni finanziati prima del periodo vincolativo, preventivamente autorizzato dall'Area competente, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

Nel caso di cessione dei beni finanziati o nel caso di spostamento degli stessi non preventivamente autorizzato dall'Area competente, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

## **Articolo 16** **Obblighi**

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- a) mantenere, ai fini della rendicontazione delle spese, un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento delle fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione dell'avviso pubblico;
- b) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno di conto corrente bancario/postale non trasferibile;
- c) assicurare la conservazione della documentazione inerente il progetto dell'iniziativa finanziata fino al 31.12.2019 (come concordato nella Cabina di regia del 12 e 13 gennaio 2011);
- d) assicurare il proprio supporto e collaborazione per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione regionale concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- e) in caso di investimenti superiori a 500.000 euro, prevedere la collocazione di un cartellone sul luogo delle operazioni e/o una targa sull'impianto produttivo o sul bene fisico acquistato, che riporti il logo dell'Unione Europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità per il rispetto degli obblighi di informativa e pubblicità di cui al Regolamento comunitario n. 498/2007, articoli 32 e 33 conformemente alle norme grafiche riportate all'allegato II del medesimo Regolamento;
- f) completare le operazioni finanziate entro i termini indicati nell'Atto di Concessione o nell'eventuale successivo Atto di Concessione proroga e comunque non oltre **12** mesi dall'inizio lavori;
- g) comunicare, all'Area Decentrata Agricoltura competente, la fine dei lavori entro 10 giorni dall'effettiva ultimazione delle attività previste.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente avviso pubblico, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

**Cause di forza maggiore.** Le cause di forza maggiore che consentono la recessione senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti sono riportate all'articolo 23 delle "Disposizioni operative regionali per l'esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP)

2007-2013 e percorso procedurale organizzativo” approvato con Determinazione dirigenziale G00859, del 30.01.2014.

### **Articolo 17** **Modalità di erogazione dei contributi**

Il contributo deve essere richiesto dal beneficiario/rappresentante legale e può essere liquidato secondo le modalità di anticipo, acconto (stato di avanzamento), saldo finale oppure direttamente a saldo.

L'Area Decentrata Agricoltura competente, istruita la richiesta di liquidazione, prima della trasmissione degli elenchi periferici di liquidazione, provvede, se del caso e se non più validi, a riacquisire:

- il DURC e verificare l'assolvimento da parte dei soggetti richiedenti degli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS e INAIL prima dell'emissione del provvedimento di concessione e verificare la validità dello stesso prima di ciascun pagamento (Legge n. 98/2013);
- la documentazione antimafia per i progetti il cui contributo è superiore a 50.000,00 euro per i soggetti privati. (decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 214 alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 226).

**La domanda di pagamento del contributo, sia esso un anticipo, un acconto o un saldo, deve essere presentata redatta in conformità all'allegato D del presente avviso pubblico.**

#### **Anticipo**

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre tre mesi dalla data di adozione dell'atto concessione del finanziamento dell'operazione individuale. Può essere corrisposto per un importo minimo del 20% fino ad un importo massimo del 50% del contributo concesso, ed il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una richiesta corredata dalla seguente documentazione:

- o dichiarazione di inizio delle attività progettuali sottoscritta dal beneficiario (dal RUP nel caso di Enti Pubblici) e, se del caso, dal tecnico progettista, con indicazione della data di inizio della stessa (nel caso di soggetti pubblici deve essere presentata documentazione attestante la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria);
- o polizza fideiussoria (secondo il modello “fac-simile polizza” riportato tra gli allegati delle “Disposizioni operative e percorso procedurale per l'esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013.” approvate con Determinazione regionale n. G00859/2014), emessa a favore della Regione Lazio, di importo pari al 110% dell'anticipo concesso, prestata da imprese di assicurazione autorizzate dall'IVASS ad esercitare le assicurazioni del “ramo cauzioni” di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, sulla base degli elenchi pubblicati dallo stesso Istituto, ovvero di una fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato. La fideiussione dovrà avere un periodo di validità corrispondente alla durata dei lavori, con rinnovo automatico semestrale sino a quando la Regione Lazio non ne autorizzi lo svincolo.

#### **Acconto**

La “domanda di pagamento” per la richiesta di acconto può essere presentata solo se residua almeno la metà del tempo previsto per la ultimazione dei lavori come da Atto di concessione.

E' possibile richiedere un solo acconto per progetto. L'erogazione avviene in funzione della spesa sostenuta per Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) comprovata da fatture e da documenti probatori il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non superi l'80% del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'acconto dovrà essere allegata la documentazione tecnica relativa allo stato di avanzamento lavori corredata da fatture e da documenti probatori dei lavori e degli acquisti oggetto dell'intervento sino ad allora realizzati e pagati.

Non potranno essere accolte positivamente le domande di pagamento di acconto alle quali sia allegata documentazione di rendicontazione di importo inferiore al 50% della spesa ammessa dall'atto di concessione e dalla eventuale variante in corso d'opera avanzata ed approvata, al netto delle spese generali.

Le domande di acconto devono essere istruite dalla competente Area Decentrata dell'Agricoltura entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della stessa da parte del beneficiario. Eventuali richieste di integrazione documentale da parte dell'ufficio precedente interrompe i tempi indicati.

Sarà cura dell'ADA competente, prima della predisposizione degli elenchi di pagamento, verificare la validità del DURC, conformemente alle norme di cui alla Legge n. 98/2013, ed, eventualmente, a procedere ad una nuova richiesta.

### **Saldo**

La "domanda di pagamento" per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione prevista deve essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Area Economia Ittica e Gestione Sostenibili delle Risorse entro i **60 giorni** successivi dalla comunicazione di fine lavori.

Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di decadenza e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

La richiesta di liquidazione debitamente compilata e firmata dall'avente titolo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- relazione finale a firma del beneficiario e del tecnico responsabile del progetto ( in caso di Enti pubblici la stessa dovrà essere firmata dal RUP e dal tecnico) comprensiva di elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- copia delle fatture, debitamente quietanzate, e copia dei relativi documenti di pagamento (bonifico bancario/postale ed estratto conto, o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili);
- dichiarazione liberatoria resa dal destinatario del pagamento (ditta fornitrice) nella quale si dichiara che la/le fatture emesse sono state regolarmente saldate con i relativi titoli di pagamento (bonifico, RIBA, ecc.) e che nulla altro è dovuto al fornitore da parte del beneficiario dell'aiuto. Nella dichiarazione liberatoria la ditta fornitrice deve, inoltre, specificare il numero delle fatture, la data della/e fattura/e, l'importo, la data e la modalità di pagamento;
- copia del contratto stipulato con il tecnico consulente nell'ambito delle spese progettuali;
- certificati di conformità per i macchinari e le attrezzature acquistate (ove previsto);
- documentazione fotografica delle iniziative poste in essere;
- dichiarazione di regolarità dell'esecuzione dei lavori firmato dal tecnico responsabile in caso di beneficiario privato;

- quadro comparativo tra le attività previste e quelle effettivamente realizzati ed eventuale relazione giustificativa;
- documentazione fotografica comprovante il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità di cui agli articoli 32 e 33 del Reg. CE n. 498/07;
- conto economico finale e relativa relazione;
- computo metrico consuntivo (ove pertinente).

La domanda di pagamento del saldo deve essere istruita dalla competente Area Decentrata dell'Agricoltura entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della stessa da parte del beneficiario. Eventuali richieste di integrazione documentale da parte dell'ufficio precedente interrompe i tempi indicati.

Prima di ciascuna tipologia di pagamento, l'Area Decentrata Agricoltura competente, nel caso in cui non siano in corso di validità il DURC e la documentazione antimafia, già acquisiti prima dell'emissione dell'atto di concessione, provvede a:

- acquisire nuovamente il DURC per verificare l'assolvimento da parte dei soggetti richiedenti degli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS e INAIL (Legge n. 98/2013);
- acquisire nuovamente la documentazione antimafia per i progetti il cui contributo è superiore a 150.000,00 euro per i soggetti privati ( D.lgs 159/2011).

### **Articolo 18**

#### **Revoca del contributo e recupero delle somme erogate**

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) si procede alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme eventualmente indebitamente percepite ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE 2988/95. Gli importi da restituire devono essere maggiorati degli interessi maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione delle somme, calcolati al tasso di interesse legale.

Si riportano, di seguito, i principali casi che comportano l'attivazione delle procedure di decadenza e di revoca del contributo:

- esito negativo dei controlli;
- accertamento di irregolarità durante i controlli;
- mancato rispetto degli impegni assunti con l'accettazione dell'atto di concessione;
- rinuncia da parte del beneficiario;
- il beneficiario o un proprio rappresentante impediscono il regolare svolgimento delle operazioni di controllo, non prestando la dovuta collaborazione.

Il controllo che, indipendentemente dal momento in cui si effettua, accerti inadempienze rispetto al mantenimento degli obblighi assunti comporta sempre la pronuncia di decadenza parziale o totale e la restituzione delle somme indebitamente percepite eventualmente già erogate a favore del beneficiario oggetto di controllo.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale anticipo liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## **Articolo 19**

### **Diritti del beneficiario**

Al beneficiario spettano i diritti sanciti dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria in materia.

## **Articolo 20**

### **Controlli**

Controlli amministrativi, in sede e in situ, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla cabina di Regia del Programma Operativo, nonché secondo il Manuale delle Procedure e dei controlli approvato con determinazione dirigenziale n. A6787, del 7.12.2010, e delle Disposizioni operative regionali approvate, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n. G00859, del 30.01.2014.

## **Articolo 21**

### **Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Amministrazione regionale secondo le norme contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni.

**Per tutto quanto non previsto dal presente avviso pubblico si fa riferimento alle Disposizioni operative regionali approvate con Determinazione Dirigenziale n. G00859, del 30.01.2014, al Manuale delle procedure e dei controlli approvato con Determinazione Dirigenziale n. A6787, del 7.12.2010, in corso di revisione, al Regolamento CE 1198/2006 che istituisce il Fondo europeo per la Pesca (FEP) e al Regolamento CE 498/2007, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione del FEP.**



## **REGIONE LAZIO**

**FEP 2007/2013**

**Reg. (CE) n. 1198/2006**

***Avviso pubblico di attuazione della Misura 2.3  
“Investimenti nei settori della trasformazione e della  
commercializzazione”***

**MISURA 2.3**  
**Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione**  
**(artt. 34 e 35 Reg. CE n. 1198/2006 e articolo 14 del reg. CE n. 498/2007)**

**Articolo 1**  
**Ambito di intervento**

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 34 e 35 del Reg. CE 1198/2006, la misura è volta al miglioramento delle condizioni del settore della trasformazione e della commercializzazione, inteso come l'insieme delle seguenti operazioni:

- preparazione che alteri l'integrità anatomica dei pesci come l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc.;
- lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi;
- conservazione, congelamento e confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata;
- trasformazione, ovvero processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi;
- commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici.

Gli investimenti devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- miglioramento delle condizioni di lavoro;
- miglioramento e monitoraggio delle condizioni di igiene o della qualità dei prodotti;
- produzione di prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato;
- riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente;
- incentivazione dell'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;
- produzione o commercializzazione di nuovi prodotti, applicazione di nuove tecnologie o sviluppo di metodi di produzione innovativi;
- commercializzazione di prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall'acquacoltura locali;
- promozione dell'occupazione sostenibile nel settore.

**Articolo 2**  
**Area territoriale di attuazione**

Intero territorio regionale.

**Articolo 3**  
**Soggetti beneficiari**

Possono accedere ai benefici previsti dal presente avviso pubblico le micro, piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea. Sono escluse le imprese per le quali non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della medesima

Raccomandazione che occupano più di 750 persone e il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro.

Non possono aderire al presente avviso pubblico coloro che:

- risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi;
- risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma FEP sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi;
- che non abbiano ancora presentato, all'Amministrazione regionale, la domanda di saldo finale corredata della rendicontazione finale completa di spese quietanzate relativamente a domanda di contributo presentate a valere su un precedente avviso pubblico del FEP attinente alla stessa misura;
- abbiano percepito già un contributo pubblico di qualsiasi origine per la medesima iniziativa.

#### **Articolo 4**

##### **Termini e modalità di presentazione delle domande**

La domanda di contributo<sup>1</sup> redatta in conformità all'allegato A del presente avviso pubblico e sottoscritta ai sensi del D.P.R n. 445/2000 (con allegata copia di un documento di identità in corso di validità), completa della documentazione specificata al successivo articolo 9, in originale e in copia, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere presentata, in duplice copia, alla Regione Lazio presso le Aree Decentrate Agricoltura, nel cui territorio ricade l'investimento oggetto della richiesta di contributo, di cui, di seguito, si riportano i recapiti:

- Area Decentrata Agricoltura di Frosinone Via Adige 41 - 03100 Frosinone;
- Area Decentrata Agricoltura di Latina Via Villafranca 2/D - 04100 Latina;
- Area Decentrata Agricoltura di Rieti Via A. Raccuini 21/A - 02100 Rieti;
- Area Decentrata Agricoltura di Roma Via Luigi Pianciani 16/A - 00185 Roma;
- Area Decentrata Agricoltura di Viterbo Viale Maresciallo Romiti 80 - 01100 Viterbo.

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di **giorni 60** a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso pubblico sul B.U.R. Lazio, direttamente presso l'ADA competente, entro le ore 16, o per plico tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso farà fede la data di spedizione del timbro postale. Qualora coincida con un giorno festivo o non lavorativo, il termine stabilito per la presentazione della domanda si intende protratto al primo giorno feriale utile.

La documentazione a corredo della domanda, prodotta in originale ed in copia, deve essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza.

Per il medesimo beneficiario non è consentito presentare più di una domanda di contributo a valere sul presente avviso pubblico.

La domanda di finanziamento pubblico è ricevibile se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- deve essere presentata o spedita entro i termini stabiliti con il presente articolo;
- deve essere presentata in due copie, di cui una in originale;

---

<sup>1</sup> Il presente avviso pubblico ed i relativi allegati, compreso l'allegato A "Domanda di aiuto", saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nella sezione Pesca e Acquacoltura.

- deve essere regolarmente sottoscritta da chi ne ha titolarità, con allegata copia del documento di identità in corso di validità del firmatario;
- deve essere inviata all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;
- sulla busta di trasmissione della domanda deve essere apposta la seguente dicitura: Regione Lazio - F.E.P - Misura 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione" e la denominazione completa del mittente.

Sarà cura dell'Area Decentrata Agricoltura competente predisporre ed inviare al richiedente la comunicazione di irricevibilità.

### **Articolo 5 Interventi ammissibili**

Sono ammissibili i soli investimenti aventi ad oggetto la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per l'ottenimento di prodotti finali destinati al consumo umano.

- acquisto/costruzione di immobili ed ampliamento di immobili preesistenti destinati alla trasformazione e commercializzazione nel limite del 50% dell'investimento previsto, al netto delle spese generali;
- ristrutturazione/ammodernamento di impianti esistenti destinati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- applicazione di nuove tecnologie destinate in particolare, a migliorare le condizioni ambientali, la competitività, a incrementare il valore aggiunto dei prodotti, a favorire l'uso di energie rinnovabili;
- adeguamento igienico-sanitario delle strutture e degli impianti;
- ampliamento/ammodernamento di linee di produzione esistenti.

### **Articolo 6 Requisiti per l'ammissibilità**

Ai sensi della presente misura possono beneficiare dei contributi le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, scioglimento, liquidazione ecc.) negli ultimi cinque anni e di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 575 del 31/05/1965 e ss.mm.ii;
- i soggetti in grado di garantire, per il personale dipendente, l'applicazione del CCNL di riferimento e l'adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- cantierabilità: il requisito della cantierabilità deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda o, in alternativa, può essere raggiunto entro e non oltre il termine di **60 giorni** continuativi calcolati dalla data di presentazione della domanda di finanziamento all'Area Decentrata Agricoltura competente. In tale ultimo caso, la domanda di finanziamento pubblico deve essere corredata dalla richiesta di ogni parere, nullaosta, autorizzazione e concessione necessari al conseguimento della cantierabilità. L'Area competente per territorio provvederà tempestivamente all'avvio della procedura di non ammissibilità della domanda di aiuto in mancanza del requisito di cantierabilità al momento

della presentazione della domanda di aiuto o del mancato raggiungimento della cantierabilità nei termini sopra indicati.

## **Articolo 7** **Spese ammissibili**

Ai fini del presente avviso pubblico sono considerate ammissibili le spese sostenute e fatturate in data successiva all' 11 agosto 2012.

Le spese per essere considerate ammissibili devono essere pertinenti al raggiungimento degli obiettivi della misura e riguardano le tipologie di spesa di seguito indicate:

- acquisto di macchinari e attrezzature di pertinenza degli impianti di trasformazione o di commercializzazione;
- spese per il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- acquisto di terreni, purché funzionale alla realizzazione dell'operazione, nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile;
- investimenti finalizzati all'estrazione, da farine o da olio di pesce, di diossina o di altre sostanze nocive alla salute dell'uomo concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per l'ottenimento di prodotti finali non destinati al consumo umano;
- acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti la data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca e l'acquacoltura;
- spese generali, nel limite massimo del 10% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fidejussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 del Reg. (CE) 498/2007.

L'ammissibilità delle spese impiantistiche inerenti gli impianti Fotovoltaici rimane assoggettata al rispetto dei seguenti limiti di cumulabilità con i benefici eventualmente richiesti in materia di Conto Energia:

- fino alla data del 1° gennaio 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) del DM 5.7.2012, *“gli incentivi in conto energia possono cumularsi esclusivamente con i benefici e i contributi pubblici indicati nei seguenti punti:*
  - a) *Contributi in conto capitale fino al 30% del costo dell'investimento per impianti di produzione di energia elettrica con potenza nominale non superiore a 20 kw installati su edifici; .....omissis.....”*
- dal 1° gennaio 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 28/2011, gli incentivi in conto energia possono cumularsi esclusivamente con i benefici e i contributi pubblici non eccedenti:
  - *il 40 per cento del costo dell'investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW;*
  - *il 30 per cento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW;*
  - *il 20 per cento, nel caso di impianti di potenza fino a 10 MW.*

## **Articolo 8**

### **Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 11 agosto 2012 e le spese per:

- investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per fini diversi dal consumo umano, salvo gli investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per l'ottenimento di prodotti finali non destinati al consumo umano;
- investimenti relativi al commercio al dettaglio;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- contributi in natura;
- canoni delle concessioni demaniali;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- spese relative ad opere in subappalto;
- pagamenti in contanti;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- spese di acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- IVA: ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del Reg. CE n. 1198/2006, non è ammissibile alla partecipazione del FEP, tra l'altro, l'imposta sul valore aggiunto, tranne l'imposta sul valore aggiunto non recuperabile, se realmente e definitivamente sostenuta da un beneficiario diverso da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, e ss.mm.ii., in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non è consentita la sostituzione di un bene che abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico.

## **Articolo 9**

### **Documentazione richiesta**

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie devono presentare, unitamente alla domanda, la seguente documentazione, in corso di validità e in duplice copia (una in originale e una in copia) ed un elenco della stessa:

**a)** elaborati tecnici sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo/ordine professionale con attinenza al settore, costituiti da:

**1.a** relazione tecnica dettagliata descrittiva dell'intervento, con i dati del richiedente, la localizzazione del progetto, le modalità di realizzazione, la tipologia degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, le finalità dell'intervento proposto, l'eventuale incremento occupazionale previsto. La relazione deve contenere il piano finanziario dell'investimento;

**2.a** crono-programma delle attività;

**3.a** quadro economico dettagliato dell'intervento con i relativi preventivi di spesa di tre diverse ditte specializzate per la fornitura di attrezzature e materiali e un prospetto, riepilogativo e comparativo, dei predetti preventivi di offerta con l'individuazione del preventivo prescelto e la motivazione di scelta da parte di un tecnico abilitato. Tali preventivi dovranno essere su carta intestata in originale, indirizzati al beneficiario e dovranno riportare, tra l'altro il periodo di validità dell'offerta. La scelta dovrà vertere sul preventivo più vantaggioso dal punto di vista tecnico-economico. Nel caso di acquisizioni di *beni altamente specializzati* e nel caso di *investimenti a completamento di forniture preesistenti*, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. I preventivi, prodotti esclusivamente in originale, dovranno riportare la descrizione analitica dei beni proposti e l'indicazione delle condizioni commerciali (prezzo, modalità e tempi di consegna, oneri compresi ed esclusi, pagamenti, validità dell'offerta ecc). Nel caso di unico fornitore è possibile produrre un solo preventivo, dando ragione dell'unicità del fornitore. Per i progetti cantierati e comunque iniziati precedentemente alla presentazione della domanda di contributo e successivamente alla data del 11 agosto 2012, deve essere presentata l'attestazione dei motivi tecnici della scelta sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo/ordine professionale con attinenza al settore. Le fatture quietanzate, emesse per i lavori eseguiti nel periodo suindicato, potranno essere allegate alla domanda di contributo, qualora il richiedente intenda avvalersi del riconoscimento di spese sostenute nel periodo indicato.

**4.a** computo metrico estimativo delle costruzioni e della posa in opera delle strutture. Il prezziario regionale vigente, da utilizzare per la verifica della congruità delle spese, è costituito dal Tariffario delle "opere edili, stradali impiantistiche e idrauliche" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 412 del 06 agosto 2012, o, nel caso di singole voci non previste nel tariffario regionale, dai tariffari di altri Enti pubblici indicando la fonte o, ove anche questi risultino carenti della voce di costo da sostenere, è necessario redigere apposita analisi prezzi.

**5.a** planimetrie e piani prospetto, sottoscritti da un tecnico abilitato competente in relazione agli interventi.

**6.a** quadro economico riepilogativo dei costi previsti secondo l'allegato C del presente avviso pubblico;

**7.a** bilanci del triennio precedente, qualora ne sia prevista la redazione secondo le norme civilistiche vigenti.

**b)** i dati per l'elaborazione della graduatoria secondo l'allegato B " Criteri di selezione" del presente avviso pubblico;

**c)** documentazione amministrativa:

**1.c** autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 e con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. secondo l'allegato del presente avviso pubblico denominato: "Autocertificazioni" che attesti:

- l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato negli ultimi cinque anni;
- la regolarità contributiva per l'impresa;
- il rispetto delle norme di cui al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;
- qualora il richiedente non sia proprietario dell'immobile o degli impianti: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli e di impegno al rispetto dei vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso degli impianti.

**2.c** tutti gli atti autorizzativi e/o concessori indispensabili alla realizzazione dell'intervento per la quale si avanza domanda di finanziamento;

**3.c** titolo di possesso che comprovi la disponibilità dell'immobile ai fini del rispetto dei vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso degli impianti;

**4.c** dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di decisione del finanziamento come specificata al successivo articolo 15;

**5.c** nel caso in cui il richiedente sia costituito in forma societaria o cooperativa è richiesta la seguente ulteriore documentazione amministrativa:

- 1) atto costitutivo;
- 2) statuto;
- 3) deliberazione, dell'organo competente a termine di statuto con la quale:
  - si approva il progetto;
  - si incarica il legale rappresentante di avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
  - si definiscono gli impegni per la copertura finanziaria della quota di propria competenza con indicazione della fonte di finanziamento;
  - si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente bando;
- 4) autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. che attesti l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la C.C.I.A.A. (ove previsto);
- 5) bilanci del triennio precedente, qualora ne sia prevista la redazione secondo le norme civilistiche vigenti;
- 6) autorizzazioni ovvero richiesta per il rilascio delle autorizzazioni per l'avvio progettuale, ove necessarie per la realizzazione dell'iniziativa, come indicato all'articolo 6.

**d)** per gli impianti da ammodernare o ristrutturare: documentazione fotografica con veduta generale della zona interessata al progetto.

Il tecnico progettista, ove previsto, deve essere un professionista iscritto al relativo albo con competenze in ordine ai lavori da effettuare.

La documentazione presentata deve essere in corso di validità alla data di spedizione della domanda; in sostituzione dei documenti previsti, possono essere presentate le richieste degli stessi, ove previsto e in applicazione delle norme vigenti.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90 e s.m.i., in ogni fase del procedimento, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, integrazioni o rettifiche alla documentazione presentata e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

In caso di mancato invio delle integrazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, la domanda è considerata inammissibile.

Le autocertificazioni e le dichiarazioni, sottoscritte dall'interessato, di stati, qualità personali e fatti, devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47, con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

L'Area competente provvede alla verifica su un campione della veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (o autodichiarazione) prodotte dai soggetti nella misura minima del 5%. ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi.

## **Articolo 10**

### **Quantificazione delle risorse e misura del contributo**

Le risorse finanziarie disponibili per la Misura 2.3 nel bilancio regionale per le annualità 2014 e 2015 sono pari a euro 631.959,00 e vengono assegnate sino a concorrenza delle medesime in base alla graduatoria regionale dei progetti ammissibili. Qualora necessario e se la disponibilità delle risorse lo renderà possibile, si potrà procedere alla liquidazione del beneficiario collocato utilmente a fine graduatoria, a seguito della predisposizione di preliminari graduatorie uniche regionali di ammissibilità, con le risorse che si renderanno disponibili da eventuali economie sullo stesso asse.

Il contributo pubblico massimo concedibile è pari al 40% dell'investimento finanziabile nel caso di microimprese, piccole e medie imprese<sup>2</sup> del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura, come definite dalla raccomandazione 2003/361/UE.

Nel caso di imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura, cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, di detta raccomandazione 2003/361/UE, che occupano meno di 750 concedibile è pari al 20% dell'investimento finanziabile.

---

<sup>2</sup> Per la definizione di micro, piccola e media impresa si veda la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Secondo l'articolo 2 dell'allegato alla medesima raccomandazione, si definisce:

- microimpresa, un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- piccola impresa, un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- media impresa, un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche a qualsiasi titolo godute dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo progetto ad esclusione di quelle consentite per legge. In tale ultimo caso, la percentuale del contributo riconosciuta non potrà superare la somma dei singoli benefici.

## **Articolo 11**

### **Valutazione istruttoria e modalità di formazione della graduatoria**

Ciascuna Area Decentrata Agricoltura, nell'ambito della procedura informatica di monitoraggio SIPA (Sistema Informativo della Pesca e dell'Acquacoltura), provvede all'assegnazione del codice alfanumerico univoco ad ogni singola domanda ricevibile. Il predetto codice è generato dalla procedura SIPA ed è costituito dai seguenti elementi: il numero progressivo della domanda ammessa; il codice di misura "TR"; l'anno di pubblicazione dell'avviso pubblico.

Il codice di progetto dovrà essere indicato nella corrispondenza relativa al fascicolo della domanda di contributo.

L'istruttoria tecnico-amministrativa dovrà completarsi entro **60 giorni dall'avvio del procedimento** (data di assegnazione al responsabile del procedimento) con l'attribuzione di un punteggio ad ogni istanza ammissibile, sulla base dei criteri di selezione approvati in sede di Comitato di Sorveglianza FEP (Allegato B).

Sulla base delle graduatorie provinciali, sarà predisposta una graduatoria regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie di cui l'articolo 10 del presente avviso pubblico sino a concorrenza delle medesime.

Le condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita di detti requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

Le informazioni relative ai beneficiari e alle iniziative progettuali saranno inserite nella procedura informativa SIPA.

La graduatoria regionale è approvata con Determinazione Dirigenziale ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it).

Per ciascun soggetto ammesso, nella graduatoria saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario /regione sociale;
- Codice fiscale o Partita IVA;
- Ubicazione azienda (provincia);
- investimento ammissibile;
- investimento finanziabile;
- contributo finanziabile;
- la suddivisione del contributo finanziabile in: quota contributo comunitario; quota contributo statale; quota contributo regionale;
- punteggio assegnato alla domanda.

In caso di ex-aequo nella graduatoria delle domande ammissibili al finanziamento, costituisce elemento preferenziale per il presente bando il progetto presentato da imprese con titolarità femminile.

Le eventuali risorse ancora disponibili saranno destinate alla domanda immediatamente successiva nella graduatoria anche con finanziamento parziale della stessa.

In seguito alla pubblicazione della sopraccitata determinazione dirigenziale l'Area competente per territorio provvederà all'emissione degli atti di concessione per le domande ammesse al finanziamento. Prima dell'emissione dell'atto di concessione, l'Area Decentrata Agricoltura dovrà acquisire il certificato antimafia ed il DURC, ove previsti.

In fase di verifica finale, l'Amministrazione concedente controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo finale del finanziamento concesso, tale punteggio dovrà, comunque, permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati. Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informativa SIPA.

## **Articolo 12**

### **Tempi e modalità di esecuzione dei progetti**

Entro **30 giorni** dalla notifica dell'atto di concessione del contributo, il beneficiario deve aver iniziato i lavori concessi e deve comunicare all'Area Decentrata dell'Agricoltura, competente per territorio, la **data di inizio lavori**. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta dal beneficiario del contributo attestante l'inizio dei lavori. In caso di acquisto di materiali, deve essere prodotta la fotocopia del contratto di acquisto o la fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'avvenuto inizio delle operazioni.

I progetti dovranno essere terminati e rendicontati all'Amministrazione concedente entro i termini stabiliti nell'Atto di concessione e comunque non oltre il **30 giugno 2015**, comprensivo anche dei tempi di una eventuale proroga.

Qualora gli interventi previsti ed ammessi a contributo, comprensivi di eventuali varianti comunicate ed approvate, non venissero terminati entro il termine previsto del 30 giugno 2015, si procederà senza ulteriori comunicazioni all'avvio delle procedure di decadenza della domanda.

## **Articolo 13**

### **Varianti**

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste all'Area territorialmente competente. La richiesta di variante dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria deve essere conclusa entro un termine massimo di **60 giorni** a decorrere dalla presentazione della richiesta di variante.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e pertanto **possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni**. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto

delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

La determinazione dell'entità economica della variante presentata viene effettuata con riferimento alla somma delle voci di spesa, per ogni tipologia di spesa interessate a variante, originariamente previste e oggetto di variazione progettuale. La mancata realizzazione di una voce di spesa prevista in progetto non oggetto di richiesta di variante comporta una economia di spesa.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta all'Area Decentrata Agricoltura competente e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione concedente e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Le varianti di valore inferiore al 10% dell'investimento ammesso, al netto delle spese generali, devono essere comunque comunicate all'Area competente e, previa valutazione, possono essere autorizzate in sede di accertamento finale.

Non sono considerate varianti l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e/o della marca dell'attrezzatura nel caso in cui interessino una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

#### **Articolo 14** **Proroghe**

Può essere concessa una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a quattro mesi.

La richiesta di proroga, debitamente giustificata e corredata del nuovo cronoprogramma degli interventi, deve essere presentata all'ADA competente per territorio entro il termine di conclusione dei lavori previsti dal cronoprogramma approvato, tenuto conto che i tempi di realizzazione e di rendicontazione devono essere comunque conclusi non oltre il 30 giugno 2015.

Saranno valutate, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, e debitamente documentati. Per

l'individuazione degli eventi eccezionali e dei motivi di causa di forza maggiore si rinvia all'art. 23 del documento "Disposizioni operative regionali per l'esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013 e percorso procedurale organizzativo" approvato con Determinazione dirigenziale G00859, del 30.01.2014.

La richiesta di proroga non deve comportare variazioni degli obiettivi programmati, il progetto deve avere avuto inizio nei tempi previsti e deve trovarsi in uno stato di avanzamento fisico (realizzazione progettuale) e relativa corresponsione delle fatture, anche se non pagate, pari ad almeno il 30% del costo ammesso, al netto delle spese generali.

La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio entro 20 giorni dalla richiesta.

### **Articolo 15** **Vincoli di alienabilità e di destinazione**

Le macchine, le attrezzature, gli impianti e gli immobili oggetto del finanziamento FEP non possono essere venduti o ceduti, né distratti dalla destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento per 5 anni (periodo vincolativo) calcolati a decorrere dalla data di notifica dell'esito dell'accertamento.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito di proprietà o in possesso dello stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Area Decentrata dell'Agricoltura che ha emesso l'Atto di concessione del contributo che può o meno autorizzare lo spostamento dei beni richiesti.

Il mancato rispetto del periodo vincolativo, comporta, l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Nel caso di spostamento dei beni finanziati prima del periodo vincolativo, preventivamente autorizzato dall'Area competente, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

Nel caso di cessione dei beni finanziati o nel caso di spostamento degli stessi non preventivamente autorizzato dall'Area competente, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

### **Articolo 16** **Obblighi**

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- a) mantenere, ai fini della rendicontazione delle spese, un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento delle fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione dell'avviso pubblico;

- b) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno di conto corrente bancario/postale non trasferibile;
- c) assicurare la conservazione della documentazione inerente il progetto dell'iniziativa finanziata fino al 31.12.2019 (come concordato nella Cabina di regia del 12 e 13 gennaio 2011);
- d) assicurare il proprio supporto e collaborazione per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione regionale concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- e) in caso di investimenti superiori a 500.000 euro, prevedere la collocazione di un cartellone sul luogo delle operazioni e/o una targa sull'impianto produttivo o sul bene fisico acquistato, che riporti il logo dell'Unione Europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità per il rispetto degli obblighi di informativa e pubblicità di cui al Regolamento comunitario n. 498/2007, articoli 32 e 33 conformemente alle norme grafiche riportate all'allegato II del medesimo Regolamento;
- f) completare le operazioni finanziate entro i termini indicati nell'Atto di Concessione o nell'eventuale successivo Atto di Concessione proroga e comunque non oltre **12** mesi dall'inizio lavori;
- g) comunicare, all'Area Decentrata Agricoltura competente, la fine dei lavori entro 10 giorni dall'effettiva ultimazione delle attività previste.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente avviso pubblico, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

**Cause di forza maggiore.** Le cause di forza maggiore che consentono la recessione senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti sono riportate all'articolo 23 delle "Disposizioni operative regionali per l'esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013 e percorso procedurale organizzativo" approvato con Determinazione dirigenziale G00859, del 30.01.2014.

### **Articolo 17** **Modalità di erogazione dei contributi**

Il contributo deve essere richiesto dal beneficiario/rappresentante legale e può essere liquidato secondo le modalità di anticipo, acconto (stato di avanzamento), saldo finale oppure direttamente a saldo.

L'Area Decentrata Agricoltura competente, istruita la richiesta di liquidazione, prima della trasmissione degli elenchi periferici di liquidazione, provvede, se del caso e se non più validi, a riacquisire:

- il DURC e verificare l'assolvimento da parte dei soggetti richiedenti degli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS e INAIL prima dell'emissione del provvedimento di concessione e verificare la validità dello stesso prima di ciascun pagamento (Legge n. 98/2013);
- la documentazione antimafia per i progetti il cui contributo è superiore a 50.000,00 euro per i soggetti privati. (decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 214 alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 226).

**La domanda di pagamento del contributo, sia esso un anticipo, un acconto o un saldo, deve essere presentata redatta in conformità all'allegato D del presente avviso pubblico.**

### **Anticipo**

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre tre mesi dalla data di adozione dell'atto concessione del finanziamento dell'operazione individuale. Può essere corrisposto per un importo minimo del 20% fino ad un importo massimo del 50% del contributo concesso, ed il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una richiesta corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di inizio delle attività progettuali sottoscritta dal beneficiario (dal RUP nel caso di Enti Pubblici) e, se del caso, dal tecnico progettista, con indicazione della data di inizio della stessa (nel caso di soggetti pubblici deve essere presentata documentazione attestante la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria);
- polizza fideiussoria (secondo il modello "fac-simile polizza" riportato tra gli allegati delle "Disposizioni operative e percorso procedurale per l'esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013." approvate con Determinazione regionale n. G00859/2014), emessa a favore della Regione Lazio, di importo pari al 110% dell'anticipo concesso, prestata da imprese di assicurazione autorizzate dall'IVASS ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, sulla base degli elenchi pubblicati dallo stesso Istituto, ovvero di una fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato. La fideiussione dovrà avere un periodo di validità corrispondente alla durata dei lavori, con rinnovo automatico semestrale sino a quando la Regione Lazio non ne autorizzi lo svincolo.

### **Acconto**

La "domanda di pagamento" per la richiesta di acconto (Allegato D) può essere presentata solo se residua almeno la metà del tempo previsto per la ultimazione dei lavori come da Atto di concessione.

E' possibile richiedere un solo acconto per progetto. L'erogazione avviene in funzione della spesa sostenuta per Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) comprovata da fatture e da documenti probatori il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non superi l'80% del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'acconto dovrà essere allegata la documentazione tecnica relativa allo stato di avanzamento lavori corredata da fatture e da documenti probatori dei lavori e degli acquisti oggetto dell'intervento sino ad allora realizzati e pagati.

Non potranno essere accolte positivamente le domande di pagamento di acconto alle quali sia allegata documentazione di rendicontazione di importo inferiore al 50% della spesa ammessa dall'atto di concessione e dalla eventuale variante in corso d'opera avanzata ed approvata, al netto delle spese generali.

Le domande di acconto devono essere istruite dalla competente Area Decentrata dell'Agricoltura entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della stessa da parte del beneficiario. Eventuali richieste di integrazione documentale da parte dell'ufficio precedente interrompe i tempi indicati.

Sarà cura dell'ADA competente, prima della predisposizione degli elenchi di pagamento, verificare la validità del DURC, conformemente alle norme di cui alla Legge n. 98/2013, ed, eventualmente, a procedere ad una nuova richiesta.

## Saldo

La “domanda di pagamento” per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione prevista deve essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Area Economia Ittica e Gestione Sostenibili delle Risorse entro i **60 giorni** successivi dalla comunicazione di fine lavori.

Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l’avvio delle procedure di decadenza e l’eventuale revoca totale o parziale del contributo.

La richiesta di liquidazione debitamente compilata e firmata dall’avente titolo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- relazione finale a firma del beneficiario e del tecnico responsabile del progetto ( in caso di Enti pubblici la stessa dovrà essere firmata dal RUP e dal tecnico) comprensiva di elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- copia delle fatture, debitamente quietanzate, e copia dei relativi documenti di pagamento (bonifico bancario/postale ed estratto conto, o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili);
- dichiarazione liberatoria resa dal destinatario del pagamento (ditta fornitrice) nella quale si dichiara che la/le fatture emesse sono state regolarmente saldate con i relativi titoli di pagamento (bonifico, RIBA, ecc.) e che nulla altro è dovuto al fornitore da parte del beneficiario dell’aiuto. Nella dichiarazione liberatoria la ditta fornitrice deve, inoltre, specificare il numero delle fatture, la data della/e fattura/e, l’importo, la data e la modalità di pagamento;
- copia del contratto stipulato con il tecnico consulente nell’ambito delle spese progettuali;
- certificati di conformità per i macchinari e le attrezzature acquistate (ove previsto);
- documentazione fotografica delle iniziative poste in essere;
- dichiarazione di regolarità dell’esecuzione dei lavori firmato dal tecnico responsabile in caso di beneficiario privato;
- quadro comparativo tra le attività previste e quelle effettivamente realizzati ed eventuale relazione giustificativa;
- documentazione fotografica comprovante il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità di cui agli articoli 32 e 33 del Reg. CE n. 498/07;
- conto economico finale e relativa relazione;
- computo metrico consuntivo (ove pertinente).

La domanda di pagamento del saldo deve essere istruita dalla competente Area Decentrata dell’Agricoltura entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della stessa da parte del beneficiario. Eventuali richieste di integrazione documentale da parte dell’ufficio precedente interrompe i tempi indicati.

Prima di ciascuna tipologia di pagamento, l’Area Decentrata Agricoltura competente, nel caso in cui non siano in corso di validità il DURC e la documentazione antimafia, già acquisiti prima dell’emissione dell’atto di concessione, provvede a:

- acquisire nuovamente il DURC per verificare l’assolvimento da parte dei soggetti richiedenti degli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS e INAIL (Legge n. 98/2013);
- acquisire nuovamente la documentazione antimafia per i progetti il cui contributo è superiore a 150.000,00 euro per i soggetti privati ( D.lgs 159/2011).

## **Articolo 18**

### **Revoca del contributo e recupero delle somme erogate**

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) si procede alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme eventualmente indebitamente percepite ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE 2988/95. Gli importi da restituire devono essere maggiorati degli interessi maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione delle somme, calcolati al tasso di interesse legale.

Si riportano, di seguito, i principali casi che comportano l'attivazione delle procedure di decadenza e di revoca del contributo:

- esito negativo dei controlli;
- accertamento di irregolarità durante i controlli;
- mancato rispetto degli impegni assunti con l'accettazione dell'atto di concessione;
- rinuncia da parte del beneficiario;
- il beneficiario o un proprio rappresentante impediscono il regolare svolgimento delle operazioni di controllo, non prestando la dovuta collaborazione.

Il controllo che, indipendentemente dal momento in cui si effettua, accerti inadempienze rispetto al mantenimento degli obblighi assunti comporta sempre la pronuncia di decadenza parziale o totale e la restituzione delle somme indebitamente percepite eventualmente già erogate a favore del beneficiario oggetto di controllo.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale anticipo liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## **Articolo 19**

### **Diritti del beneficiario**

Al beneficiario spettano i diritti sanciti dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria in materia.

## **Articolo 20**

### **Controlli**

Controlli amministrativi, in sede e in situ, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla cabina di Regia del Programma Operativo, nonché secondo il Manuale delle Procedure e dei controlli approvato con determinazione dirigenziale n. A6787, del 7.12.2010, e delle Disposizioni operative regionali approvate, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n. G00859, del 30.01.2014.

**Articolo 21**  
**Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Amministrazione regionale secondo le norme contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni.

**Per tutto quanto non previsto dal presente avviso pubblico si fa riferimento alle Disposizioni operative regionali approvate con Determinazione Dirigenziale n. G00859, del 30.01.2014, al Manuale delle procedure e dei controlli approvato con Determinazione Dirigenziale n. A6787, del 7.12.2010, in corso di revisione, al Regolamento CE 1198/2006 che istituisce il Fondo europeo per la Pesca (FEP) e al Regolamento CE 498/2007, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione del FEP.**

Allegati:

- Allegato A Domanda di contributo
- Allegato "Autocertificazione"
- Allegato B Criteri di selezione
- Allegato C Riepilogo investimenti previsti
- Allegato D Domanda di pagamento

**DOMANDA DI AIUTO**Reg. (CE) 1198/2006  
FEP 2007-2013**Asse 2**  
**Misura 2.1**  
**Misura 2.3***Allegato "A"*ALL'AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI:  

---

---

**SPAZIO RISERVATO ALL' UFFICIO RICEVENTE**

---

*data di spedizione**data di ricezione**n. protocollo**codice progetto*

---

**DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (da compilare)**

---

Cognome

Nome

Data di nascita

Codice fiscale

Residenza (città, provincia, via, n. civico)

Telefono

Fax

e-mail

---

**DATI DELL'IMPRESA**

---

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale (Via e numero civico)

Località

CAP

Partita I.V.A  
(numero e data)

Cod. fiscale

Iscrizione Registro delle Imprese

Numero soci

Telefono

Fax

e-mail

Persona da consultare

Telefono

Fax

CONTRIBUTO PUBBLICO RICHIESTO (da compilare)

Contributo richiesto

Percentuale di contributo

Costo totale del progetto

Data inizio lavori

Data fine lavori

Localizzazione dell'intervento

(le cifre indicate devono essere al netto dell'I.V.A., se recuperabile dal richiedente)

Indicare la tipologia di intervento prescelta, in base all'articolo 3 " Interventi ammissibili" degli avvisi pubblici per ciascuna misura

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Titolo del progetto

- Dati relativi alle coordinate bancarie (da compilare ai fini del pagamento)

C/c n ....., intestato a .....

presso la Banca/Posta ..... di .....

filiale n.....

**IBAN**

Dati imbarcazione oggetto di intervento (**compilare se pertinente**):

denominazione

matricola

stazza GT

potenza KW

licenza di pesca  
(n./data rilascio)

Compartmento di iscrizione

-----		
proprietà		armatore

Tempi di esecuzione progettuale:

data avvio intervento	data fine esecuzione intervento

Allega alla presente domanda i documenti previsti dal bando (**specificare dettagliatamente**).

1. .... ;
2. .... ;
3. .... ;
4. .... ;
5. .... ;
6. .... ;
7. .... ;

**Il sottoscritto, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di benefici come quello richiesto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n.445 consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 del medesimo DPR:**

**DICHIARA**

1. per gli Enti pubblici: che l'Ente non è in stato di dissesto finanziario o che, alla data di presentazione della domanda, è intervenuta l'approvazione del piano di risanamento con l'ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato;
2. di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, scioglimento o liquidazione, né di avere in atto procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 19/03/90, n.55 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'impresa che per gli amministratori;
3. di disporre dei fondi necessari ad assicurare la propria partecipazione finanziaria al progetto, ivi compresa l'eventuale copertura finanziaria concedibile dagli Istituti bancari;

4. di impiegare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione dell'intervento proposto e con le modalità indicate nel progetto approvato;
5. di non avere beneficiato, né di beneficiare per lo stesso investimento, di altre agevolazioni, siano essi contributi o mutui agevolati, disposte da programmi comunitari, statali e regionali;
6. che negli interventi previsti nell'istanza non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
7. di acconsentire, inoltre, ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE 498/2007, alla pubblicazione dei propri dati riportati nell'elenco dei beneficiari, pubblicato in conformità all'art. 31, 2° comma, lettera d), del medesimo regolamento;
8. di consentire, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei propri dati personali per il conseguimento delle finalità connesse alla presente istanza;
9. che la ditta possiede i requisiti relativi alle micro, piccole o medie imprese, previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, rientrando nella categoria della:

- |                          |                 |  |  |
|--------------------------|-----------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | Micro impresa   | con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro                                     | persone occupate in ULA in numero di _____ |
| <input type="checkbox"/> | Piccola impresa | con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro                                    | persone occupate in ULA in numero di _____ |
| <input type="checkbox"/> | Media impresa   | con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro | persone occupate in ULA in numero di _____ |

ovvero

- la medesima ditta non possiede i requisiti di micro, piccola e media impresa di cui sopra, ma ha meno di 750 dipendenti ovvero un volume di affari inferiore a 200 milioni di euro;

### **SI OBBLIGA**

1. a comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale, in qualsiasi momento successivo alla domanda, l'eventuale concessione di altri finanziamenti pubblici, siano essi contributi o mutui agevolati, provenienti da normative regionali, nazionali o comunitarie, essendo edotto del divieto di cumulo di più benefici sullo stesso investimento;
2. ad accettare le modalità di erogazione dei finanziamenti indicati nell'Avviso pubblico ed a comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale qualsiasi variazione, a qualsiasi titolo, intervenuta dopo la presentazione della domanda;
3. ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere impreveduto o imprevedibile - anche se derivante da ritardi nell'accredito alla Regione dei cofinanziamenti a carico della UE e dello Stato senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento;
4. a restituire i contributi erogati, maggiorati degli interessi legali, in caso di inadempimento rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione, anche rispetto ai tempi e ai modi previsti per la realizzazione progettuale, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del'avviso pubblico;

5. in applicazione dell'articolo 87 del Reg. CE n. 1198/2006<sup>1</sup>, a garantire la conservazione della documentazione e dei giustificativi di spesa, in originale, utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto;
6. di essere consapevole che le Amministrazioni regionale, nazionale e/o comunitaria possono, in qualsiasi momento, anche a campione, eseguire controlli, verifiche e/o ispezioni ed assicura il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
7. a mantenere la medesima destinazione d'uso dei beni relativi al finanziamento concesso per un periodo di 5 anni dalla data di decisione del finanziamento e, ai sensi dell'art. 56 del Reg. CE 1198/2006, a non procedere a vendite, né cessioni nel periodo del vincolo stesso, consapevole delle conseguenze penali e civili;
8. ad esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità connessa con eventuali abusi collegati alla fruizione del beneficio richiesto;
9. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione dell'avviso pubblico;
10. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno di conto corrente bancario/postale non trasferibile;
11. in caso di investimenti superiori a 500.000 euro prevedere la collocazione di un cartellone sul luogo delle operazioni e/o una targa sull'impianto produttivo o sul bene fisico acquistato, che riporti il logo dell'Unione Europea conformemente alle norme grafiche riportate nel Reg. CE n. 498/07, articoli 32 e 33 e nell'allegato II del medesimo regolamento.

Il legale rappresentante (1)

.....

Data, .....

---

(1) firma semplice con copia allegata di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (art.38 DPR 28/12/2000 n. 445).

---

<sup>1</sup> "L'articolo 87 del Reg. CE n. 1198/2006 prevede l'obbligatorietà di conservare la documentazione per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo. E' inoltre prevista la sospensione della decorrenza di detto termine nel caso di procedimenti giudiziari o su richiesta della Commissione.

**AUTOCERTIFICAZIONE**  
**FEP 2007/13 – Bando Misura 2.1.1 e 2.3**

Il sottoscritto ....., in qualità di proprietario/legale rappresentante della ditta ....., P.IVA/C.F. .... con specifico riferimento alla domanda ed ai documenti presentati alla Regione Lazio in data..... per la realizzazione del progetto relativamente alla misura FEP 2007-2013 (specificare numero misura) ....., **in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di benefici come quello richiesto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R.:**

**DICHIARA**

- che la propria impresa è iscritta al Registro della Camera di Commercio di ....., nella "Sezione ....., con numero di iscrizione .....ed è in vigenza;
- assenza di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, scioglimento, liquidazione ecc.) negli ultimi cinque anni e di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 575 del 31/05/1965 e ss.mm.ii;
- di essere in possesso della licenza di pesca professionale (di V° categoria) numero ..... del ..... rilasciata .....
- essere iscritto al Registro delle imprese di Pesca (R.I.P. V° categoria);
- essere iscritto al Registro delle navi minori e galleggianti – R.N.M.G. Compartimento marittimo di iscrizione .. ..;
- la regolarità contributiva per l'impresa e per i propri dipendenti;
- di rispettare le norme di cui al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;
- che le fonti di finanziamento di cui intendo avvalermi in riferimento alla spesa complessiva prevista dal progetto sono le seguenti:

.....  
.....  
.....  
.....

- altro (aggiungere e specificare in base alla misura):

.....  
.....

Data \_\_\_\_\_

**Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)**

\_\_\_\_\_

**Criteria di selezione - Misura 2.1.1 Acquacoltura**

*Allegato "B"*

Descrizione	Punti	Valore dichiarato dal beneficiario	Valore attribuito in istruttoria
Progetti presentati dalle micro e piccole imprese*	20		
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento al momento di presentazione della domanda di aiuto	20		
Integrazione verticale delle attività di allevamento	15		
Allevamento di nuove specie con buone prospettive di mercato	10		
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori.	5		
Investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura.	10		
Progetti che prevedono l'utilizzo di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate, in attuazione della direttiva 85/337/CEE e ss.mm.ii. in materia di contabilità ambientale e delle norme in materia di certificazione ambientale, di tracciabilità ed ecolabelling (anche attraverso l'adozione di fonti di energia rinnovabili).	20		
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>		

\*Raccomandazione 2003/361/CE, allegato art. 2: nella categoria delle PMI, si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 MEURO, e si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 MEURO.

Firma del legale rappresentante

Firma del Tecnico

Firma dell'istruttore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Criteria di selezione - Misura 2.3 Trasformazione e commercializzazione Allegato "B"**

Descrizione	Punti	Valore dichiarato dal beneficiario	Valore verificato in istruttoria
Progetti presentati dalle micro e piccole imprese*	20		
Progetti presentati da imprese con titolarità femminile	5		
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento al momento di presentazione della domanda di aiuto	20		
Produzioni polivalenti**	5		
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori	5		
Nuovi impianti	5		
Integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e dell'acquacoltura nell'attività di trasformazione e commercializzazione	5		
Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale	10		
Ricorso ad energie rinnovabili o a tecnologie per il risparmio energetico	5		
Certificazione di qualità del prodotto	5		
Progetti volti all'utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti	10		
Certificazione ambientale	5		
<b>Totale</b>	<b>100</b>		

\*Raccomandazione 2003/361/CE, allegato art. 2: nella categoria delle PMI, si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 MEURO, e si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 MEURO.

\*\*se l'impresa, nell'ambito del progetto per il quale si richiede l'aiuto, prevede di realizzare più operazioni tra quelle previste all'art. 1 dell'avviso pubblico e relative alla preparazione del prodotto, alla conservazione e alla trasformazione dello stesso.

Firma del legale rappresentante

Firma del Tecnico

Firma dell'istruttore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## RIEPILOGO DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI

Costo degli investimenti previsti	EURO	%
a) Lavori di infrastruttura:		
- sbancamento	.....	.....
- argini	.....	.....
- stazioni di pompaggio	.....	.....
- preparazione del fondo (molluschicoltura)	.....	.....
- altro	.....	.....
b) Costruzioni:		
- avannotteria (compresi i bacini)	.....	.....
- magazzino/preparazione degli alimenti	.....	.....
- lavorazione/spedizione	.....	.....
- servizi	.....	.....
- altro	.....	.....
c) Bacini di allevamento:		
- in terra/conglomerati	.....	.....
- in calcestruzzo	.....	.....
- vasche in vetroresina	.....	.....
- altri	.....	.....
d) Gabbie	.....	.....
e) Molluschicoltura: attrezzatura di raccolta e di produzione	.....	.....
f) Attrezzature/Macchinari	.....	.....
g) Attrezzature di segnalazione, di sorveglianza o di protezione (specificare)	.....	.....
h) Imbarcazioni di servizio	.....	.....
<b>TOTALE COSTI DI INVESTIMENTO (AL NETTO DI IVA)</b>	.....	100
Spese generali <sup>1</sup>	.....	
IVA (se non recuperabile)	.....	
<b>TOTALE GENERALE</b>	.....	

<sup>1</sup> Le spese generali sono ammissibili al contributo fino ad un massimo del 10% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali.



## ALLEGATO D

### DOMANDA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto (a) ....., in qualità di legale rappresentante di....., beneficiario del contributo concesso, ai sensi del FEP LAZIO 2007-2013, con atto di concessione n.....del.....per la realizzazione del progetto codice n....., con specifico riferimento alla domanda ed ai documenti presentati alla Regione Lazio in data.....,

### CHIEDE

La liquidazione del contributo spettante previa verifica delle spese sostenute, per lo stato finale dei lavori previsti nel progetto (codice domanda) \_\_\_\_\_, mediante accredito sul conto corrente intrattenuto presso l'Istituto bancario/postale codice IBAN \_\_\_\_\_.

Sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci,

### DICHIARA QUANTO SEGUE

1. la suddetta ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ al n \_\_\_\_\_, natura giuridica di \_\_\_\_\_;
2. l'amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale in forma \_\_\_\_\_ (specificare se in forma congiunta o disgiunta) sono rispettivamente affidate a (specificare le generalità delle persone e le funzioni amministrative affidate a ciascuno) \_\_\_\_\_;
3. la suddetta ditta non ha subito modifiche sociali successive alla presentazione della domanda, ovvero ha subito le seguenti modifiche sociali: \_\_\_\_\_ (ove subentrano nuovi soci o amministratori);
4. a carico della medesima ditta non sono in corso procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, né fallimento;
5. per la realizzazione del suddetto progetto non sono stati ottenuti né richiesti altri interventi di sostegno pubblico (incentivi, contributi a fondo perduto, agevolazioni e sovvenzioni o bonus fiscali) ovvero indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;
6. gli interventi effettuati ammontano a complessivi euro \_\_\_\_\_;
7. le attrezzature ed i macchinari acquistati sono tutti nuovi di fabbrica;
8. a fronte delle spese rendicontate non sono stati praticati dai fornitori sconti od abbuoni in qualsiasi forma al destinatario finale, in qualità di beneficiario di contributo pubblico (progetto

codice..... ), all'infuori di quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa e già detratti, in sede di rendicontazione delle spese sostenute dal suddetto beneficiario, né sono state emesse dai fornitori note di accredito;

9. tutte le fatture presentate, relative alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo pubblico per il progetto codice....., sono state regolarmente pagate dal soggetto beneficiario con le modalità specificate nella documentazione presentata per la richiesta di liquidazione a saldo del contributo concesso;

10. le suddette fatture sono tutte regolarmente registrate nei libri contabili di .....  
.....e contestualmente sono indicati i relativi pagamenti delle stesse;

11. di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al progetto, con decorrenza dalla data di liquidazione del contributo;

12. il rispetto delle norme dettate dal Reg. (CE) 498/2007, art. 32, in materia di azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento all'apposizione di targhe esplicative e cartellonistica nei luoghi dove hanno sede gli investimenti cofinanziati;

13. di consentire controlli ed ispezioni da parte dei funzionari della Regione Lazio o dei funzionari incaricati dalle Autorità statali e comunitarie e di fornire agli stessi, su semplice richiesta, tutti i documenti e le informazioni ritenute utili o necessarie.

Luogo e data.....

Il dichiarante (b) .....

(a) Cognome e nome, data di nascita e residenza anagrafica del dichiarante.

(b) Firma semplice con copia allegata di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (art.38 DPR 28/12/2000 n. 445).

In tal caso il dipendente addetto appone, oltre al timbro dell'ufficio e l'indicazione della qualifica, la propria sottoscrizione.

In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica o autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.